



Tribunale di Como
Sezione Prima civile- Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei giudici:

Dott.ssa Paola Parlati	- PRESIDENTE
Dott. Luciano Pietro Aliquò	- GIUDICE REL EST
Dott.ssa Sonia Pisano	- GIUDICE

Vista la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, nel procedimento unitario iscritto al n. 200-2/2025 P.U., proposta

DA

DIFESA AMBIENTE S.R.L. (C.F. 01773960131) con sede legale in Cantù (CO), Via Como n. 11, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, Lorenzo D'Antino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo Berloni e Renato Grigolo;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Svolgimento del procedimento unitario

Con ricorso depositato in data 24.12.2025, Unipolsai Assicurazioni s.p.a. ha proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale di Difesa Ambiente s.r.l.

Con successivo ricorso depositato in data 27.02.2026, Difesa Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto domanda ex art 44 CCII, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi, con la documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 39 CCII, entro il termine concesso dal Tribunale.

Con decreto del 09.03.2026, rilevato che la predetta domanda era stata proposta tempestivamente, ossia entro la prima udienza fissata nell'ambito del procedimento unitario instaurato in forza della domanda di liquidazione giudiziale proposta da Unipol Assicurazioni s.p.a., e ritenuto necessario esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata (art. 7, co. 2 CCII), questo Tribunale ha concesso alla società ricorrente termine di giorni sessanta, decorrenti dall'iscrizione di cui all'art. 45, comma 2 CCII, per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo dell'art 39 CCII, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità) o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei

debiti, con la documentazione di cui all'art. 39, c. 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis, con la documentazione di cui all'art. 39, c. 1 e 2.

Con il medesimo provvedimento è stato nominato il dott. Giacomo Frigerio, quale Commissario Giudiziale, è stato disposto l'obbligo di deposito della somma di € 5.000,00 a titolo di spese di procedura e sono stati assegnati i termini periodici per il deposito di relazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché per fornire indicazioni sullo stato di predisposizione del piano e sulle principali operazioni finanziarie effettuate.

Con provvedimento del 11.03.2026, il Giudice delegato ha confermato le misure protettive richieste ex artt. 54, co. 2, primo e secondo periodo, CCII, fissandone la durata in mesi quattro, decorrenti dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese;

Con istanza depositata il successivo 08.05.2026, la società ricorrente ha domandato una proroga del termine ex art. 44, co. 1 lett. a CCII di ulteriori 60 giorni, deducendo la sussistenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, nella forma del concordato preventivo in continuità diretta. Acquisito il parere del Commissario Giudiziale, con decreto del 18.05.2026, il Tribunale ha prorogato il suddetto termine sino al 10.07.2026 ed ha fissato l'udienza per la discussione circa l'ammissibilità della proposta al 20.07.2026.

Con istanza depositata il 3.07.2026, la società debitrice, dato atto della imminente scadenza del termine di efficacia delle misure protettive, ha domandato di prorogarne la durata nei confronti di tutti i creditori per l'ulteriore termine di giorni 60 o per la diversa durata eventualmente accordata dal Tribunale. Il Commissario ha espresso parere favorevole alla richiesta di proroga del termine di efficacia delle misure protettive. Acquisito il parere del Commissario Giudiziale, con decreto del 14.07.2026, il Tribunale ha prorogato la durata delle misure protettive già confermate e previste dall'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, nei confronti di tutti i creditori fino all'omologazione del concordato e, in ogni caso, nel rispetto del termine massimo di cui all'art. 8 CCII.

Nel termine concesso dal Tribunale, la ricorrente ha depositato la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 CCII. Il Commissario Giudiziale, con atto depositato in data 16.07.2026, ha espresso il proprio parere, evidenziando alcune criticità in merito all'ammissibilità della proposta ed alla fattibilità del piano.

Con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 20.07.2026, su istanza della ricorrente, è stato concesso termine ex art. 47, co. 4 CCII per integrare la proposta di concordato e per produrre nuovi documenti.

In data 04.08.2026, ha depositato le integrazioni al piano ed alla proposta, corredate da una aggiornata relazione dell'attestatore e da una nuova proposta di transazione dei debiti tributari e contributivi.

All'udienza del 21.09.2026, i difensori dei ricorrenti hanno insistito nella richiesta di apertura del concordato preventivo, mentre il procuratore di Unipolsai si è rimesso alla decisione del Tribunale. Infine, il Commissario si è riportato al proprio parere ed il P.M non si è opposto all'apertura del concordato preventivo, confermando il proprio parere favorevole.

Sui presupposti per l'apertura del concordato preventivo ex art. 47 CCII

Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo Tribunale ex art. 27 CCII, dal momento che il centro principale degli interessi del debitore (COMI) è sito in Cantù (CO), ove la società ricorrente ha la propria sede legale.

Conviene precisare, inoltre, che, giusto il disposto di cui all'art. 47 CCII, il Tribunale, a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, acquisito il parere del Commissario, deve verificare, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi: a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati; b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta nonché che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

Difesa Ambiente s.r.l. è una società che svolge attività commerciale, consistente nel *“ritiro, con mezzi propri o di terzi di reflui industriali in genere, liquidi, solidi speciali, tossici e nocivi per il loro trattamento mediante impianti [...]”* (cfr. Visura Camerale in atti).

Le decisioni in ordine all'accesso alla procedura concordataria nonché in merito al contenuto della proposta ed alle condizioni di piano sono state adottate dall'amministratore unico Lorenzo D'Antino e risultano da verbale redatto da notaio ai sensi dell'art. 120 bis CCII, regolarmente depositato presso il registro delle imprese. La domanda, infine, è stata sottoscritta dall'amministratore unico Lorenzo d'Antino.

Il ricorso è corredato dalla documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, il cui esame consente di ritenere che l'impresa sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale, non presentando congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, co. 1 lett. d CCII, come si evince, in particolare, dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi prodotti in atti.

Difesa Ambiente s.r.l. si trova in una situazione di crisi, se non già di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. b CCII, come riconosciuto dalla stessa ricorrente nei propri atti, non essendo in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, se non previa ristrutturazione del debito nelle forme della proposta concordataria.

La documentazione prodotta a corredo dell'istanza fornisce elementi sufficienti per le valutazioni richieste al Tribunale in questa sede, salvo il successivo riesame nell'ulteriore corso della procedura, anche alla luce degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale.

Al ricorso, come anticipato, è stata allegata la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII e, in particolare, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. La debitrice, inoltre, ha depositato una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, co. 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, nonché una idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi. Alla proposta ed al piano sono state allegate altresì la relazione resa dall'esperto ex artt. 87, co. 3 e 84, co. 5 CCII e 88, co. 2 CCII, come da ultimo aggiornata.

Quanto alle ulteriori verifiche in merito alla ritualità e ammissibilità della proposta si osserva quanto segue.

Difesa Ambiente s.r.l. propone un concordato preventivo in continuità aziendale diretta in cui si prevede, altresì, la liquidazione dei beni ritenuti non funzionali alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale. In particolare, il piano economico finanziario si fonda sulla capacità di generare flussi di cassa operativi prospettici idonei a far fronte agli impegni assunti con la proposta concordataria, con abbandono della attività di gestione diretta delle attività di gestione del rifiuto presso stabilimenti propri in favore delle attività di intermediazione dello stesso, grazie alle commesse acquisite nel periodo antecedente e successivo a quello del deposito della domanda prenotativa.

Dal punto di vista formale, il piano contiene: l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, nonché l'indicazione delle attività e delle passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori (art. 87, co. 1 lett. a CCII); una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento (art. 87, co. 1 lett. a CCII); il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato (art. 87, co. 1 lett. a CCII); le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti (art. 87, co. 1 lett. d CCII).

L'attivo che si prevede di realizzare ammonta a complessivi 2.971.394,00 euro, che derivano da: -i flussi dalla continuità diretta derivanti dai contratti per l'intermediazione nello smaltimento dei rifiuti per € 2.495.528,00; l'incasso di crediti commerciali, verso terzi e liquidità per complessivi €

196.366,00; - il realizzo di cespiti non strumentali (immobile di Cantù, impianto di aspirazione, frantoio mobile, veicoli) per complessivi € 279.500,00. La società ha poi stimato costi per la continuità diretta pari a 450.000,00 euro, ha appostato un fondo rischi di 150.000,00 euro ed un fondo interessi pari a 70.000,00 sicché l'attivo destinato a soddisfare i creditori ammonterebbe a 2.301.394 euro.

Quanto alle poste dell'attivo, la ricorrente ha chiarito che l'immobile di proprietà sito in Cantù sarà venduto *“entro la fine del terzo e ultimo anno del Nuovo Piano solo nella non auspicata ipotesi in cui il medesimo Nuovo Piano non abbia “performato” e il ricavato sarà riservato integralmente al creditore ipotecario (AdE-R), qualora il suo credito non fosse già stato soddisfatto dalla massa attiva mobiliare generale; in particolare, qualora al 32° mese di esecuzione del Nuovo Piano, si registri under performance del medesimo Nuovo Piano verranno attuate gli atti e le procedure volte alla cessione dell'Immobile entro il termine del 36° mese”*.

Il passivo concordatario, infatti, a seguito delle rettifiche operate ai dati contabili della società, è stato stimato in complessivi 2.871.812,00 euro, importo comprensivo delle spese di procedura.

La proposta di concordato formulata dalla società, come da ultimo modificata ed integrata, prevede la suddivisione dei creditori in sedici classi, di cui si propone il seguente soddisfacimento (come da tabella contenuta nella proposta, come da ultimo integrata):

CLASSE	IMPORTO CREDITO	SODDISFAZIONE %	IMPORTO PAGATO
CLASSE 1 Crediti in prededuzione	137.500,00	100%	137.500,00
CLASSE 2 Privilegio ex art 2751 bis n. 1	64.796,82	100%	64.796,82
CLASSE 3 Privilegio ex art 2751 bis n. 2	76.400,57	100%	76.400,57
CLASSE 4 Privilegio ex art 2751 bis n. 5	6.640,09	100%	6.640,09
CLASSE 5 Privilegio ex art. 9 d.lgs 123/98	41.348,37	100%	41.348,37
CLASSE 6 Credito ipotecario	190.000,00	100%	190.000,00
CLASSE 7 Privilegio ex art. 2778 n. 1	68.731,58	100%	68.731,58
CLASSE 8 Privilegio ex art. 2778 n. 7	12.298,47	100%	12.298,47
CLASSE 9 Privilegio ex art. 2778 n. 8	831,99	100%	831,99
CLASSE 10 Privilegio ex art. 2778 n. 18	314.411,23	100%	314.411,23
CLASSE 11 Privilegio ex art. 2778 n. 19	148.159,97	100%	148.159,97
CLASSE 12 Privilegio ex art. 2778 n. 20	7.455,04	100%	7.455,04
CLASSE 13 AdE-R chirografo	173.569,82	99,90%	173.425,38
CLASSE 14 Istituti di Credito e Assicuraz.	38.463,77	90%	34.617,39
CLASSE 15 Crediti chirografari residuali	1.591.204,38	64,44%	1.024.771,10
CLASSE 16 Crediti post. ex art. 2467 c.c.	230.328,92	0,00%	0,00

Salvo successivo e approfondito riesame in sede di omologa, anche alla luce delle verifiche che effettuerà il Commissario Giudiziale, appare allo stato che il trattamento offerto a ciascun creditore non alteri l'ordine delle cause legittime di prelazione ex art. 85, co. 4 CCII e che la proposta risulti altresì formulata nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 84, co. V, VI, VII CCII.

La ricorrente, inoltre, ha indicato la durata del piano in tre anni, prevedendo pagamenti con cadenza annuale a favore dei creditori. Come rilevato dal Commissario, il nuovo piano economico finanziario depositato dalla società espone in modo dettagliato la tempistica di esecuzione dei progetti (dal 30.06.2027 al 31.12.2029) che dovranno generare i flussi di cassa attesi atti a garantire il soddisfacimento dei creditori.

Con riferimento alle iniziative da adottare qualora si verificassero scostamenti dagli obiettivi pianificati, la ricorrente ha appostato il fondo rischi di cui si è detto ed ha chiarito gli aspetti connessi alla eventuale liquidazione dell'immobile di proprietà, come supra anticipato.

Sono state, inoltre, indicate le azioni recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo. Sul punto, conviene precisare che la società debitrice ha ritenuto di non dover, almeno in questa fase, appostare alcun importo per una potenziale azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, deducendo l'insussistenza dei relativi presupposti. Tale aspetto potrà essere riesaminato nell'eventuale giudizio di omologa, alla luce delle verifiche demandate al C.G., anche con riferimento alla valutazione circa l'adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati rispetto alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Nel piano è stata, altresì, illustrata la convenienza della proposta concordataria rispetto allo scenario liquidatorio, in ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale. Sul punto la ricorrente, ha dedotto di non aver indicato il valore economico realizzabile in sede di liquidazione dalla cessione dell'azienda, bensì il valore ricavabile dalla vendita atomistica dei beni, siccome nello scenario liquidatorio verrebbe meno l'iscrizione di Difesa Ambiente all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 8 - "Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi" - ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera h), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120., con conseguente impossibilità di prosecuzione dell'attività aziendale tipica.

Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, deve ritenersi che il piano contiene formalmente tutte le indicazioni richieste dall'art. 87 CCII.

Alla domanda è stata allegata, come anticipato, la relazione del professionista indipendente Dott. Maurizio Storelli, come da ultimo integrata e modificata in data 3.08.2026, con l'attestazione rilasciata ai sensi dell'art 87, co. 3 CCII avente ad oggetto la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Quanto all'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali, preme evidenziare come la stessa si riferisca più precisamente ai dati "di

cui alla situazione al 27 febbraio 2026 allegata al ricorso ex artt. 37, 40 e 44 CCII, a valle delle rettifiche effettuate nel senso sopra precisato, per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta sottoscritto dall'amministratore unico". Sono state, infatti, operate importanti rettifiche contabili anche per la rappresentata necessità di *"ricostruzioni extracontabili dovute al non corretto recepimento di svariati accadimenti amministrativi a causa di un non corretto ed efficace passaggio di consegne tra i consulenti che hanno seguito la Società negli anni 2019/2022"* (p. 10 relazione attestatore), come meglio descritte nella relazione stessa. Tale circostanza non impedisce allo stato, stante la attestazione rilasciata dal professionista indipendente, di dichiarare l'apertura del concordato, ferma ogni migliore valutazione nell'eventuale fase di omologa anche all'esito delle verifiche demandate al Commissario giudiziale. Il giudizio sulla fattibilità formulato dal professionista indipendente, invece, si fonda sulle assunzioni poste alla base del piano e, in particolare, sull'esecuzione dei contratti di trasporto e smaltimento di rifiuti che dovrebbero consentire di generare i flussi di cassa necessari e sufficienti a soddisfare i creditori nella misura proposta, e che dovrebbero consentire alla debitrice il superamento del proprio stato di insolvenza. L'esperto, inoltre, ha attestato, ai sensi dell'art. 84, co. 5 CCII, che il trattamento offerto ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non risulta inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali. Le conclusioni del professionista indipendente appaiono, allo stato, sufficientemente motivate, fondate sull'analisi dei dati e su argomentazioni logiche.

Anche il Commissario Giudiziale, con il parere 16.09.2026, adeguatamente motivato, nei limiti delle verifiche effettuate in questa prima fase, ha ritenuto che il piano non appaia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali, pur permanendo alcune criticità che, come già anticipato, attengono, in particolare, all'impianto contabile della società, ai profili di responsabilità dell'organo amministrativo, alla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile rispetto alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Tali circostanze, allo stato, non ostano all'apertura del procedimento e potranno essere eventualmente rivalutate in sede di omologa, anche alla luce delle verifiche demandate al Commissario Giudiziale. Si aggiunga, infine, che la nomina di un liquidatore giudiziale è demandata alla valutazione del Tribunale in sede di omologa ex art. 114 bis CCII. Ancorché, nel caso di specie, la ricorrente non abbia previsto tale specifica spesa, ritenendo non necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale, il fondo rischi appostato appare sufficiente a coprire l'eventuale compenso, ove il Tribunale ritenesse necessario provvedere ai sensi dell'art. 114 bis CCII.

In questa sede, pertanto, il Tribunale ritiene che la proposta risulti rituale nonché che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali, sussistendo quindi i presupposti di cui all'art. 47 CCII.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, si può ritenere che la documentazione prodotta dalla ricorrente fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale.

Si ritiene, dunque, che sussistano le condizioni per l'apertura della procedura di concordato preventivo.

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di **DIFESA AMBIENTE S.R.L. (C.F. 01773960131) con sede legale in Cantù (CO), Via Como n. 11;**
- nomina giudice delegato alla procedura il Dott. Luciano Pietro Aliquò;
- conferma come commissario giudiziale il dott. Giacomo Frigerio, professionista iscritto all'albo di cui all'art 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
- stabilisce la data iniziale del 25.01.2027 e la data finale del 4.02.2027 per l'espressione del voto dei creditori, da eseguirsi attraverso l'invio di mail all'indirizzo PEC della procedura, tempestivamente comunicato dal Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 104 CCII;
- stabilisce il termine di giorni quindici dalla data di deposito del presente provvedimento per il deposito da parte della ricorrente e della somma di ulteriori € 20.000,00 non inferiore al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura mediante versamento sul conto corrente della procedura;
- fissa termine sino al 7.10.2026 per le comunicazioni di cui all'art. 104 comma 2 CCI da parte del commissario giudiziale;
- dispone che il commissario giudiziale depositi in cancelleria la relazione ex art. 105 CCI, almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori; copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero; la relazione dovrà essere inoltre comunicata ai creditori con le modalità prescritte dall'art.104, comma 2, CCI;

- stabilisce che il commissario giudiziale informi i creditori dei diritti loro accordati dall'art. 107, comma 4, CCI, da esercitarsi almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto a mezzo PEC da inviarsi al commissario giudiziale;
- stabilisce che il commissario giudiziale, almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, depositi in cancelleria e comunichi ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati la relazione di cui agli artt. 107, comma 3, e 105, comma 5, CCI;
- dispone che la società, ove non vi abbia già provveduto, consegna al commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui agli artt. 92, comma 3, 103 e 104, comma 1, CCI;
- ordina che il presente decreto sia pubblicato e comunicato ai sensi dell'art. 45 CCI, richiamato dall'art. 47 comma 3 CCI;

Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 21.09.2026

Il Presidente

Dott.ssa Paola Parlati